



ASSOCIAZIONE ITALIANA
**PROFESSORI DI
DIRITTO PENALE**

**DiP
LaP**

Laboratorio
Permanente
di Diritto e
Procedura
Penale

La riforma dei delitti contro la persona

Proposte dei gruppi di lavoro dell'AIPDP

**Atti dei seminari di discussione in collaborazione
con il DiPLaP**

Edizioni

DiPLaP

Collana DIPLAP
del Laboratorio Permanente di Diritto e Procedura Penale

Comitato scientifico

Roberto Flor (Direttore)

Giandomenico Dodaro (Vicedirettore)

Fabio Salvatore Cassibba

Rossella Fonti

Ciro Grandi

Enrico Maria Mancuso

Marco Pierdonati

Vico Valentini



Laboratorio Permanente di Diritto e Procedura Penale
Via Fontana, 28 – 20122 Milano (Italia)
C.F. 97664840150
Web: <http://labdirpen.wix.com/diplap>

2023 - DiPLaP Editor
ISBN: 978-88-940949-5-4

Publicazione destinata esclusivamente alla distribuzione online
Creative Commons 2023
Attribuzione - Non commerciale - 2023



La riforma dei delitti contro la persona

**Proposte dei gruppi di lavoro dell'AIPDP
Atti dei seminari di discussione in collaborazione
con il DiPLaP**

A cura di

Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale e
Laboratorio Permanente di Diritto e Procedura Penale

**Edizioni
DiPLaP**

INDICE

Introduzione	1
RIFORMA DEI REATI DOLOSI CONTRO LA VITA E L'INTEGRITÀ FISICA	
Sezione I – Risultati del gruppo di lavoro coordinato da Roberto Bartoli e Antonio Vallini	
PROPOSTA DI ARTICOLATO	5
RELAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO	19
1. Appunti <i>de iure condendo</i> in tema di procreazione medicalmente assistita – tutela dell’embrione – tutela dell’identità genetica Antonio Vallini	20
2. Reati codicistici in materia di interruzione di gravidanza: questioni <i>de iure condendo</i> Antonio Vallini	34
2-bis. Note a margine delle proposte in tema di procreazione medicalmente assistita – tutela dell’embrione – tutela dell’identità genetica – interruzione di gravidanza Luciano Eusebi	45
3. La riforma dei delitti di omicidio doloso (art. 575, 576, 577 e 578 c.p.). Brevi considerazioni Enrico Ambrosetti	50
4. La riforma delle circostanze aggravanti dell’omicidio Gianluca Gentile	52
5. Prospettive di riforma in materia di suicidio assistito e omicidio <i>pietatis causa</i> Gianluca Gentile	65
6. Relazione di accompagnamento alla proposta di riforma degli artt. 579-580 c.p. Maria Beatrice Magro	79
6-bis. Note a margine alla relazione e proposta di articolato elaborata dalla prof.ssa Beatrice Magro, avente ad oggetto le fattispecie di “omicidio del consenziente” e “istigazione o aiuto al suicidio” Antonio Vallini	87

7. Osservazioni su colpa in attività illecita, omicidio preterintenzionale e art. 586 c.p. <i>Stefano Canestrari e Matteo Leonida Mattheudakis</i>	89
8. Lineamenti di una riforma delle fattispecie qualificate dall'offesa alla vita e all'incolumità personale <i>Giovannangelo De Francesco</i>	94
9. Progetto di riforma dei delitti di lesioni <i>Annamaria Peccioli</i>	99
10. Intervento medico in assenza di consenso <i>Marco Pelissero</i>	105
11. Doping: stato dell'arte e futuribili <i>Sergio Bonini</i>	111
11-bis. Note a margine in tema di omicidio del consenziente e istigazione o aiuto al suicidio, omicidio preterintenzionale, aggravanti dell'omicidio, atto medico arbitrario, delitti di doping <i>Luciano Eusebi</i>	118
12. Criticità e proposte di soluzione de iure condendo in ordine ai delitti di cui agli artt. 588, 591, 593 c.p. <i>Fabio Basile</i>	121
12-bis. Note a margine alle proposte di riforma dei delitti in ordine ai delitti di cui agli artt. 588, 591, 593 c.p. <i>Antonio Vallini</i>	128
12-ter. Note a margine in tema di delitti contro l'embrione umano e la maternità, di reati di omicidio e fattispecie a struttura preterintenzionale, di abbandono di persona incapace <i>Marco Pelissero</i>	129
Sezione II – Atti del seminario di discussione a cura di Enrico Mario Ambrosetti ed Emanuele La Rosa	
Preterintenzione e reati aggravati dall'evento <i>Guido Piffer</i>	135
I delitti di omicidio e le questioni di fine vita <i>Antonella Massaro</i>	149
Prospettive di riforma dei reati in materia di procreazione medicalmente assistita: le soluzioni suggerite dal Gruppo di ricerca per la riforma dei reati dolosi e preterintenzionali contro la vita e l'integrità fisica <i>Vincenzo Tigano</i>	159

RIFORMA DEI REATI COLPOSI CONTRO LA PERSONA

Sezione I – Risultati del gruppo di lavoro
coordinato da Andrea Castaldo e Sergio Seminara

PROPOSTA DI ARTICOLATO	181
RELAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO	
Relazione sulla nuova bozza di articolato <i>Matteo Caputo</i>	191
Il regime di responsabilità penale dell' esercente una professione sanitaria <i>Matteo Caputo</i>	195
Tutela penale della sicurezza sul lavoro, linee-guida e “buone prassi”. Considerazioni per una proposta di modifica degli artt. 589 e 590 c.p. in materia di infortuni sul lavoro <i>Alberto De Vita</i>	209
Omicidio e lesioni sul lavoro <i>Giuseppe Losappio</i>	219
Omicidio e lesioni stradali <i>Stefano Preziosi</i>	223
Sezione II – Atti del seminario di discussione a cura di Andrea Castaldo e Marco Venturoli	
Prevenzione antinfortunistica e selettività della “risposta” penale <i>Alberto De Vita</i>	231
La riforma dei reati colposi contro la persona nelle prospettive di riforma della colpa <i>Giuseppe Losappio</i>	241
Omicidio e lesioni stradali <i>Stefano Preziosi</i>	243
La disciplina della responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie. La proposta di riforma dell'Associazione italiana dei professori di diritto penale <i>Matteo Caputo</i>	251
Analisi propositiva della prima bozza di articolato Aipdp sulla «non punibilità dell' esercente le professioni sanitarie» <i>Andrea Perin</i>	271

I reati colposi contro la persona. Parola d'ordine: differenziazione! Gaetano Scalise	281
---	-----

Osservazioni sull'impronta deflattiva delle proposte di riforma dell'Aipdp in materia di circolazione stradale e attività sanitaria Matteo Leonida Mattheudakis	285
--	-----

RIFORMA DEI REATI CONTRO LA LIBERTÀ PERSONALE E MORALE

Sezione I – Risultati del gruppo di lavoro coordinato da Antonio Cavaliere

PROPOSTA DI ARTICOLATO	297
------------------------	-----

RELAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO

La riforma dei reati contro la libertà personale Cristiano Cupelli	299
--	-----

La disciplina codicistica relativa ai delitti contro la libertà morale: spunti di riflessione per una futuribile riforma Giulio De Simone	313
--	-----

Note minime sulle proposte Cupelli e De Simone per la riforma dei reati contro la libertà personale Vincenzo Militello	325
---	-----

Sezione II – Atti del seminario di discussione a cura di Vincenzo Militello ed Emanuele La Rosa

Osservazioni sulla proposta di riforma dei delitti contro la libertà morale discussa dall'AIPDP Attilio Nisco	331
--	-----

Brevi osservazioni sulla proposta di riforma dei delitti contro la libertà morale discussa dall'AIPDP Federico Bacco	339
---	-----

RIFORMA DEI REATI CONTRO LA LIBERTÀ E L'AUTODETERMINAZIONE SESSUALE

Sezione I – Risultati del gruppo di lavoro coordinato da Sergio Seminara

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO	347
------------------------------	-----

PROPOSTA DI ARTICOLATO	353
------------------------	-----

I reati colposi contro la persona. Parola d'ordine: differenziazione! Gaetano Scalise	281
---	-----

Osservazioni sull'impronta deflattiva delle proposte di riforma dell'Aipdp in materia di circolazione stradale e attività sanitaria Matteo Leonida Mattheudakis	285
--	-----

RIFORMA DEI REATI CONTRO LA LIBERTÀ PERSONALE E MORALE

Sezione I – Risultati del gruppo di lavoro coordinato da Antonio Cavaliere

PROPOSTA DI ARTICOLATO	297
------------------------	-----

RELAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO

La riforma dei reati contro la libertà personale Cristiano Cupelli	299
--	-----

La disciplina codicistica relativa ai delitti contro la libertà morale: spunti di riflessione per una futuribile riforma Giulio De Simone	313
--	-----

Note minime sulle proposte Cupelli e De Simone per la riforma dei reati contro la libertà personale Vincenzo Militello	325
---	-----

Sezione II – Atti del seminario di discussione a cura di Vincenzo Militello ed Emanuele La Rosa

Osservazioni sulla proposta di riforma dei delitti contro la libertà morale discussa dall'AIPDP Attilio Nisco	331
--	-----

Brevi osservazioni sulla proposta di riforma dei delitti contro la libertà morale discussa dall'AIPDP Federico Bacco	339
---	-----

RIFORMA DEI REATI CONTRO LA LIBERTÀ E L'AUTODETERMINAZIONE SESSUALE

Sezione I – Risultati del gruppo di lavoro coordinato da Sergio Seminara

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO	347
------------------------------	-----

PROPOSTA DI ARTICOLATO	353
------------------------	-----

Rivelazione di segreti, violazione del domicilio (anche informatico) e tutela della vita privata Vito Plantamura	509
Sulla proposta di riforma del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Marta Lamanuzzi	519
Introduzione agli interventi della seconda sessione Lorenzo Picotti	547
Reati contro l'inviolabilità del domicilio, la tutela della vita privata e dei segreti, la libertà e la personalità informatica Francesco Cajani	549
Reati contro la riservatezza e la sicurezza informatiche, nonché l'identità digitale Giuseppe Vaciago	557
Reati contro la riservatezza della vita privata Stefano Fiore	561
Un timido tentativo di riforma alla tutela apprestata alla corrispondenza: gli articoli 616, 618, 619 e 620 c.p. Maristella Amisano	565
Identità digitale e tutela penale Roberto Flor	573
Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Sono maturi i tempi per un suo <i>restyling</i> ? Ivan Salvadori	579
Intervento alla Tavola rotonda Lorenzo Picotti	593
RIFORMA DEI REATI IN MATERIA DI FAMIGLIA E FORMAZIONI SOCIALI ESISTENZIALI	
Sezione I – Risultati del gruppo di lavoro coordinato da Silvia Larizza, Silvio Riondato, Costantino Visconti	
PROPOSTA DI ARTICOLATO	599
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO	
Riforma del codice penale in materia di famiglia e formazioni sociali esistenziali. Relazione Silvio Riondato	607

Allegato in materia di incesto Interventi di Adelmo Manna, Silvio Riondato, Alberto di Martino, Alessandra Giunti	617
Allegato in materia di maltrattamenti	
Piattaforma provvisoria per la riformulazione dell'art. 572 c.p. Silvia Larizza	633
Contributo Antonella Merli	637
Osservazioni su una possibile riforma dell'art. 572, a partire dalla piattaforma provvisoria elaborata da Silvia Larizza Alessandro Spena	643
Note minime in tema di modifiche all'art. 572 c.p. Alessandro Roiati	645
Contributo Elisabetta Palermo	647
Per una riformulazione dell'art. 572 c.p.: quadro di sintesi delle posizioni espresse Silvia Larizza	649
Allegato in materia di violazione degli obblighi di assistenza	
Contributo Paolo Pittaro e Natalina Folla	651
Contributo Alessandro Spena	655
Brevi riflessioni in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare (artt. 570 - 570-bis c.p.) Alessandro Roiati	657
Articolato definitivo Paolo Pittaro e Natalina Folla	661
Sezione II – Atti del seminario di discussione a cura di Alessandro Spena e Giandomenico Dodaro	
Interpretazione teleologica e reati contro la famiglia Angelo Costanzo	665
Contributo all'incontro di studio di AIPDP in collaborazione con DiPLaP sulla Riforma dei reati in materia di famiglia	675

Paola Farinoni

Tutela della persona nell'ambito delle relazioni familiari. Prospettive di riforma dei delitti contro la famiglia Lara Ferla	689
Il delitto di incesto: tra foro interno e foro esterno Adelmo Manna	713
Sulla proposta di abolizione del delitto di “abuso dei mezzi di correzione o di disciplina” Giandomenico Dodaro	725
La convivenza quale requisito tipizzante della fattispecie di maltrattamenti in famiglia. Una proposta di lavoro Tommaso Trincherà	729
A proposito di maltrattamenti e violenza domestica Silvia Larizza	745
Conclusioni Silvio Riondato	751

RIFORMA DEI REATI CONTRO L'UMANITÀ E
L'EGUAGLIANZA

Sezione I – Risultati del gruppo di lavoro
coordinato da Mauro Catenacci

ARTICOLATO E RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO	755
Opinione dissenziente in tema di genocidio Alessandro Bondi	767

Sezione II – Atti del seminario di discussione
a cura di Gaetana Morgante e Giandomenico Dodaro

I delitti contro l'umanità e l'uguaglianza: alcune osservazioni sulla proposta del gruppo di lavoro della Aipdp Gabriele Fornasari	775
I delitti contro l'umanità e l'uguaglianza Paolo Caroli	789
Intervento Alessandra Galluccio	795

RIFORMA DEI REATI CONTRO LA SALUTE PRIVATA E
PUBBLICA E CONTRO L'INCOLUMITÀ PRIVATA E PUBBLICA

Sezione I – Risultati del gruppo di lavoro
coordinato da Massimo Donini

Relazione finale	801
1. Tutela della vita e della salute (nei settori della sicurezza del lavoro, degli alimenti, dei farmaci, etc.) <i>Alberto Gargani, Stefano Zirulia, Donato Castronuovo</i>	801
2. I reati ambientali <i>Carlo Ruga Riva</i>	820
3. La disciplina degli stupefacenti <i>Marco Gambardella</i>	828

Sezione II – Atti del seminario di discussione
a cura di Luca Masera e Licia Siracusa

Presente e futuro del diritto penale dell'ambiente <i>Carlo Ruga Riva</i>	849
Le proposte di riforma in materia di stupefacenti: gli illeciti a tutela di interessi individuali <i>Marco Gambardella</i>	857
<i>Brevi note (scettiche) sull'opportunità di introdurre una nuova categoria di delitti di pericolo individuale</i> <i>Alexander Bell</i>	871
Osservazioni sulla categoria dei delitti di pericolo concreto individuale nella proposta di riforma <i>Chiara Perini</i>	881
Osservazioni sulla proposta di riforma dei reati ambientali del Gruppo di studio dell'Associazione dei professori di diritto penale <i>Licia Siracusa</i>	889

OMICIDIO E LESIONI STRADALI

Stefano Preziosi

Nell'approfondita discussione svoltasi all'interno del gruppo di lavoro, è maturata la convinzione di adottare soluzioni il più nette possibile, in particolare in direzione della *extrema ratio* dell'intervento penale, in sintonia con i principi di *sussidiarietà*, di *offensività*, di colpevolezza e favorendo, per quanto ragionevole, interventi di parziale depenalizzazione. Quindi si è prospettato anche un accorpamento all'interno del Codice penale di tutta la materia penale relativa alla circolazione stradale; accorpamento finalizzato alla razionalizzazione della stessa materia, in modo che i richiamati principi possano trovare effettiva applicazione e non rimanere sulla carta, anche pensando ad un efficace presidio in chiave di prevenzione generale e speciale. Restringere l'area della punibilità rendendola più efficace, in poche parole.

Il tema della circolazione stradale, infatti, per quanto non particolarmente *a la page* in questo momento, risulta essere estremamente caldo e di grande impatto giudiziario e sociale, se non altro per il fatto che il trend di vittime della strada non sembra da ultimo in flessione (attorno a 3.500 morti l'anno, oltre alle vittime di altro genere) e che i riflessi socio economici della sinistrosità stradale (in particolare con danni alle persone) sono rilevantissimi, sia come "capitale" umano, sia economicamente: oneri sul sistema sanitario nazionale, oneri assicurativi (che, presumibilmente, non producono maggiori profitti per le imprese di assicurazione, ma soltanto maggiori oneri per gli utenti, che incidono negativamente sui consumi e, quindi, producono effetti sfavorevoli sulla crescita, in un periodo, peraltro, di conclamata stagnazione, se non di vera e propria recessione) e molto altro ancora.

Dunque: depenalizzazione consistente, apparato sanzionatorio penale concentrato nel Codice, articolazione tipologica degli illeciti che riporti dignità al principio di tipicità in materia penale e che rifletta l'effettivo grado di offesa dei fatti punibili e l'effettiva intensità della corrispondente colpevolezza, anche allo scopo di contenere la notevole afasia giurisprudenziale (ma pure dottrinale, talvolta) cui spesso è dato assistere.

Si è poi proceduto ad un raccordo con le disposizioni del Codice della Strada, in modo da tentare di fornire un "prodotto" spendibile e "pronto per l'uso", evitando proposte decontestualizzate i cui collegamenti potrebbero risultare assai problematici. Inoltre, proprio sulla base di tale lavoro di raccordo, si è trasferita tutta la materia penale "stradale" nel Codice penale (residuerrebbero soltanto le falsificazioni di targhe automobilistiche e l'uso di targhe manomesse o falsificate, ipotesi di reato rispetto alle quali, però, il Codice della Strada – art. 100, comma 14 – rinvia espressamente al Codice penale: «è punito ai sensi del codice penale»).

Si è dovuto riformulare per intero la fattispecie comune di lesioni colpose, non essendo stato possibile intervenire isolando le disposizioni in materia stradale. Ciò si è reso necessario perché se era chiaro l'obiettivo di circoscrivere il nostro intervento alla parte speciale che ci era stata affidata come gruppo di studio, quindi alle specifiche ipotesi di reato di cui ci stavamo occupando, era altrettanto chiaro che non era possibile non interferire, rimanere del tutto neutrali sia rispetto ad altre fattispecie di parte speciale, sia relativamente ad alcune questioni di parte generale.

Più in particolare, i punti salienti dell'auspicato intervento riformatore sono i seguenti.

- 1) Vengono depenalizzate le lesioni colpose lievi e lievissime, tanto stradali che non.
- 2) Sono previsti *fatti di speciale gravità* secondo un parametro che guarda all'*elevato quoziente di protezione della regola precauzionale violata* e all'*elevato quoziente di rischio modale della condotta*, ma in una prospettiva *concreta* – con ciò modificando, sulla base di un

ampio dibattito interno, alcune precedenti versioni –, non dipendente, cioè, dal tipo di violazione astrattamente considerato ma dalle esigenze concrete di protezione del bene tutelato e dalle concrete modalità di realizzazione della condotta, in modo da valorizzare sia il profilo del *disvalore complessivo del reato*, sia quello della *colpevolezza*. In tale prospettiva – e seguendo un’indicazione già formulata in linea generale nella comunicazione del Presidente dell’Associazione, volta a contenere l’impiego delle *circostanze* – si dovrebbe escludere la qualificazione di circostanze del reato per tali fatti di speciale gravità, che vengono peraltro muniti di cornice autonoma di pena. Tuttavia, si è preferito evitare una loro espressa esclusione dal novero delle circostanze del reato (con una formula del tipo «ai casi previsti in questo articolo non sono applicabili le disposizioni in materia di circostanze del reato») non perché non fosse astrattamente ammissibile, ma per ragioni di ordine sistematico, ossia per evitare che laddove non compaia una simile formula l’interprete debba qualificare il “caso speciale” come elemento accessorio. Del resto, che si tratti di fattispecie autonome di reato si evince chiaramente dall’art. 590-*octies*, disciplinante appunto le circostanze aggravanti e attenuanti specifiche. Si è voluto con tali fattispecie, dal punto di vista delle finalità pratiche, contemplare casi di *frontiera* con il dolo eventuale, lasciandone inalterata la loro collocazione nell’ambito dell’illecito colposo. Originariamente si era espressamente contemplata fra di essi l’ipotesi della *previsione dell’evento* congiunta alla mancanza di *ragionevole certezza di poterlo evitare*, in cui l’evento lesivo appare collocarsi nella zona grigia dell’*imponderabile*. Tuttavia, si è preferito fare a meno di una simile previsione, per le implicazioni che essa avrebbe avuto sulla parte generale e perché la sua formulazione non trovava l’accordo di tutti in considerazione delle diverse opzioni ricostruttive in ordine alla struttura del dolo. Si è infine ritenuto opportuno estendere queste fattispecie anche alle *lesioni e all’omicidio non stradali*, trovando esse fondamento in una *ratio* che assume una connotazione di ordine generale nel quadro del reato colposo.

3) Si è prevista, poi (pure in questo caso dopo ampio dibattito), un’unica ipotesi *qualificata*, tanto per l’omicidio quanto per le lesioni, consistente in un fatto che presenta una *duplice connotazione di illiceità a carattere penale* (ancorché, come vedremo, si proponga la depenalizzazione con rafforzamento delle sanzioni amministrative per la violazione che rimane assorbita in tale ipotesi di reato): l’evento morte deve realizzarsi per colpa dipendente dallo stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti da parte del soggetto che è alla guida del veicolo. In tal caso, che trattasi di fattispecie autonome non dovrebbero esservi dubbi, stante anche la diversità soggettiva rispetto all’omicidio colposo “comune” (e alla corrispondente ipotesi di lesioni colpose “comuni”): siamo infatti qui in presenza di un *reato di mano propria* che può essere commesso solo da colui che si trovi *alla guida* del veicolo, a differenza delle altre ipotesi.

4) In sintesi, nell’ottica di dare la massima attuazione possibile ai *principi di offensività e di colpevolezza*, si è voluto, da un lato, introdurre *specifici parametri di qualificazione della colpa*, legati al grado di pericolosità della violazione della regola precauzionale, formulati come *fatti di speciale gravità* connotati da *elevato quoziente di rischio modale della condotta*; ipotesi, queste, che dovrebbero sostanzialmente designare un *grado particolarmente elevato di colpevolezza colposa*, sia con riferimento al disvalore complessivo del reato (l’evento lesivo è conseguenza/concretizzazione di una condotta altamente rischiosa, in considerazione delle circostanze concrete in cui si è verificato il fatto, e, pertanto, il suo disvalore risulta particolarmente elevato), sia con riferimento al grado di rimproverabilità della condotta stessa, che appare sintomatica di scarsa considerazione per il bene giuridico leso dal reato, in quanto *l’agente ha accettato l’alea di un esito lesivo*, pur non avendo propriamente accettato l’evento stesso nella propria sfera intenzionale. In questa prospettiva i suddetti *fatti di speciale gravità* si presentano quali fattispecie autonome, volendosi seguire il criterio che tutto ciò che attiene alla dimensione della colpevolezza e dell’offensività deve rimanere estraneo alle circostanze

del reato, per ricadere nell'ambito della sua stessa essenza. Queste fattispecie, inoltre, come già si accennava devono svolgere il ruolo pratico di contemplare quei fatti che, pur non assurgendo alla colpevolezza dolosa, si collocano verso il limite superiore di quella colposa e intorno alla zona di confine di quest'ultima con il dolo eventuale, rappresentando una risposta adeguata alle forme più gravi di colpa ed evitando al contempo il rischio di soluzioni interpretative volte ad abbassare la "soglia d'ingresso" nel dolo. Tali fattispecie sono costruite guardando al disvalore del reato colposo non solo dal versante della rimproverabilità astratta della condotta in relazione alla portata preventiva della regola precauzionale o del dovere di diligenza violati (ad es. oltrepassamento della doppia striscia in un tratto stradale pericoloso, superamento dei limiti di velocità in misura estremamente elevata, guida oggettivamente pericolosa etc.), ma anche al quoziente di rischio modale della condotta, ossia alle *concrete esigenze di protezione dei beni tutelati e alle circostanze di tempo e di luogo*, di guisa che l'evento verificatosi rappresenti la realizzazione di un rischio *in concreto* particolarmente elevato.

L'intento del gruppo di lavoro è stato quello di valorizzare il profilo offensivo, oltre che la colpevolezza, anche nell'ambito dei delitti colposi. L'evento è il fulcro di questo profilo. Il delitto colposo, privato del momento effettuale diviene mera violazione di un dovere di osservanza di una regola precauzionale. Allora si deve partire dalla valorizzazione dell'evento nell'economia del delitto colposo. Pertanto, si deve concepire l'evento come *concretizzazione di un rischio disapprovato dall'ordinamento*. Per tale motivo abbiamo lavorato nella direzione della valorizzazione del nesso fra violazione della regola precauzionale ed evento del delitto colposo, quindi della concretizzazione di un rischio disapprovato dall'ordinamento. Un rischio che ha un suo coefficiente quantitativo *variabile*; un rischio, cioè, che può indicare un maggiore o minor grado di *prossimità all'evento*.

Dunque, il *rischio modale della condotta* e il *quoziente di protezione della regola precauzionale* sono variabili nel delitto colposo. Non ogni violazione di regola precauzionale, evidentemente, è omogenea rispetto ad un'altra, ma questo non in base ad un asserito disvalore della condotta, ma in relazione proprio all'evento, che deve rappresentare la concretizzazione di uno specifico rischio. E tale specifico rischio ha anche un coefficiente più o meno elevato. Il quoziente di protezione è dato proprio dal rapporto fra la violazione della regola precauzionale e l'evento (si tratta di un rapporto di rischio: quanto ha inciso, in termini di entità del rischio, quella violazione sull'evento che si è verificato). Facciamo un esempio: se supero la doppia striscia effettuando un sorpasso e invadendo la semicarreggiata nel senso di marcia opposto, in una strada stretta priva di visibilità e provo una collisione da cui deriva la morte di una o più persone, evidentemente il quoziente di protezione di quella regola precauzionale che ho violato è molto elevato ma non solo per la tipologia di regola precauzionale, ma anche per le concrete modalità della violazione e quindi per il rischio specifico che è stato realizzato con quella violazione e che si "incorpora" nell'evento effettivamente verificatosi.

Questo ci porta ad ammettere dei casi di speciale gravità che, però, non siano basati sulla tipologia astratta della violazione ma sul rischio rappresentato dalla concreta modalità della condotta antidoverosa, cioè dalle esigenze di protezione del bene tutelato nella concreta realizzazione del fatto. Quindi i casi di speciali gravità dovrebbero esprimere un elevato *disvalore oggettivo del delitto colposo*, proprio perché l'evento è la concretizzazione di un rischio specifico ed effettivo, valorizzando il nesso fra condotta antidoverosa ed evento e polarizzando il disvalore oggettivo del delitto colposo sul versante dell'evento, anziché su quello della condotta. Il che si rende possibile costruendo delle fattispecie *ad hoc* che recepiscano questo disvalore.

Per tutto ciò che attiene alla dimensione della colpevolezza in senso stretto, d'altronde, si è optato – corrispondentemente a quanto detto in relazione al disvalore oggettivo del reato – per la valorizzazione, sempre relativamente ai casi di speciale gravità, non della rimproverabilità astratta della condotta e quindi della rimproverabilità esclusivamente in riferimento alla portata

preventiva della regola precauzionale, ma al *rischio modale* della condotta. È chiaro che una regola precauzionale può avere una portata preventiva diversa, più o meno elevata rispetto ad un'altra, ma con riferimento alla colpevolezza colposa in particolare cosa deve venire propriamente in considerazione ai fini di un giudizio di speciale gravità? La risposta, a nostro avviso, è il rischio modale, che deve riflettere, sul versante soggettivo, il coefficiente di protezione della regola precauzionale violata, nei termini sopra descritti e che può cogliersi, pertanto, solo in una dimensione concreta.

Dall'altro lato si propone, oltre ai fatti di speciale gravità, l'introduzione di una *fattispecie qualificata*, caratterizzata dalla doppia illiceità (penale o amministrativo-penale) ed espressione di un livello di offensività molto elevato che assomma in sé il disvalore d'azione tipico di un illecito formale e quello di uno di evento/conseguenza del primo, laddove l'evento sia funzionalmente collegato all'elemento qualificante (guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza alcolica che abbia determinato l'evento lesivo).

Si è poi ritenuto che fosse più coerente in sede sistematica estendere l'ambito previsionale di tali ipotesi anche oltre l'omicidio e le lesioni stradali.

5) Vengono depenalizzate la *guida in stato di ebbrezza* e la *guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti*, rafforzando le relative sanzioni amministrative. Tali ipotesi, infatti, non giovano al sistema né in termini di razionalità politico-criminale né in termini di efficacia ed effettività delle sanzioni. La pendenza dei numerosi procedimenti penali per questi reati tende infatti a sterilizzare la sanzione amministrativa, producendo un effetto opposto a quello desiderato. In attesa della definizione in sede penale del procedimento, la sanzione amministrativa nel migliore dei casi arriva con enorme ritardo rispetto al fatto, rischiando così di divenire inefficace o di essere elusa ricorrendo a meccanismi sospensivi che a distanza di molto tempo dalla contestazione trovano facile applicazione. Molto meglio, pertanto, rafforzare le sanzioni amministrative depenalizzando e rendendone possibile l'immediata applicazione con provvedimento definitivo dell'autorità amministrativa, con l'ulteriore vantaggio di sfoltire il carico giudiziario da processi la cui celebrazione appare del tutto inutile e ingiustificata.

6) Le lesioni personali colpose sono state concepite in modo da valorizzare il più possibile il *nesso strutturale e funzionale* fra violazione della regola precauzionale (e, nel caso delle lesioni e dell'omicidio stradali, della regola *sulla disciplina della circolazione stradale*) ed evento del reato e fissando i termini di tale nesso negli eventi che specificamente connotano le lesioni costituenti reato (già gravi e gravissime, secondo le norme vigenti). Questa scelta si è resa peraltro necessaria con la depenalizzazione delle lesioni lievi e lievissime, che impone evidentemente la riformulazione della fattispecie (penale) base.

7) In un'ottica di deflazione si è poi ritenuto di proporre la procedibilità a querela per le lesioni corrispondenti alle attuali lesioni gravi, lasciandola d'ufficio per le attuali gravissime (come è noto, invece, poiché secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai affermatosi, le lesioni stradali tanto gravi quanto gravissime costituiscono autonome fattispecie di reato, risultano attualmente perseguibili d'ufficio: soluzione opposta sarebbe scaturita dalla loro qualificazione circostanziale, ai sensi dell'art. 4, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274). Tale scelta, però, si è inteso "mitigare" con un termine più lungo (sei mesi) di quello ordinario per la proposizione della querela e assegnando comunque la competenza al tribunale (in composizione monocratica), attraverso una modifica del citato art. 4, let. a), sopprimendo le parole da «590» fino a «venti giorni» (il tenore così risultante di questa disposizione si armonizza con la proposta di carattere più generale di depenalizzazione delle lesioni lievi e lievissime in ogni ambito colposo). Da un lato, dunque, si è ritenuto che la perseguibilità delle lesioni colpose più gravi non possa essere rimessa ad una valutazione della persona offesa (anche per ragioni legate ad una effettiva tutela dei soggetti più deboli, in primo luogo minori, che si trovano costretti a "subire" la rappresentanza); dall'altro, anche per le (attuali) lesioni gravi, pur rimettendone la procedibilità all'iniziativa della persona offesa, è parso opportuno allungare il termine di

decadenza e riservarne l'accertamento al tribunale, pure in vista dei delicati profili medico-legali e tecnici che spesso accompagnano le vicende giudiziarie relative a questo reato. D'altronde non si è nemmeno ritenuto di prevedere la procedibilità a querela per i fatti di speciale gravità e per le lesioni qualificate, a motivo, in particolare, della rilevante esigenza di prevenzione speciale sottesa alla commissione di essi, che verrebbe elusa ove la procedibilità fosse rimessa all'iniziativa della persona offesa e ove il contenzioso si giocasse, in ultima istanza, sul terreno del risarcimento del danno, peraltro in un settore in cui vi è l'assicurazione obbligatoria.

8) Allo scopo di garantire l'efficienza del sistema e l'efficacia delle sanzioni, si è confermato che la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e le sanzioni amministrative pecuniarie siano applicate direttamente dal giudice penale (come avviene attualmente), per evitare duplicazioni di procedimenti e possibili violazioni del principio del *ne bis in idem*, trattandosi di sanzioni aventi *natura penale* ed essendo quindi corretto prevederne un *procedimento di accertamento e di irrogazione integrato (connessione materiale e temporale*, secondo le indicazioni provenienti dalla Corte e.d.u.), evitando, così, una duplicazione di giudizi e di attività "processuali". Si è poi ritenuto che all'accertamento dei reati *de quibus* segua sempre la *revoca della patente di guida*, per rafforzarne l'effetto generale e special preventivo. Tuttavia, a questo riguardo, si deve tener conto della recente sentenza della Corte costituzionale (17 aprile 2019, n. 88) e, pertanto, la questione merita un approfondimento, anche in conseguenza del quadro estremamente farraginoso della normativa contenuta nel Codice della Strada in materia di sospensione e revoca della patente di guida. Si deve poi considerare che, nel caso, vanno apportate delle modifiche di coordinamento a carattere formale – che non alterano la sostanza dell'impianto normativo – agli artt. 222 e 223 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), di cui si propone già in questa sede una riformulazione. L'assetto procedurale rimarrebbe comunque immutato: in caso di lesioni o omicidio stradali l'organo accertatore della violazione procede al ritiro immediato della patente e il prefetto ne dispone la sospensione provvisoria della validità (salve le ipotesi di revoca della sospensione provvisoria disciplinate dal Codice della Strada); con la pronuncia della sentenza di condanna e della revoca della patente in sede penale, il prefetto adotta il corrispondente provvedimento amministrativo (art. 224 C.d.S.).

9) Si è prevista la *revoca della patente di guida* come sanzione amministrativa accessoria, per tutte le ipotesi di lesioni e omicidio stradali, allo scopo di rafforzare l'effetto generale e special preventivo.

10) È stata introdotta la fattispecie di *omissione di soccorso stradale* coordinandola con l'art. 593.

11) Quanto alle circostanze, sono state mantenute in relazione a quegli elementi che non hanno una diretta incidenza sul piano della *offesa* e della *colpevolezza per il fatto*, ma assumono rilievo con riferimento ad un *ambito periferico della fattispecie*: la fuga del conducente, circa le possibili (ma generiche) conseguenze dannose che essa può produrre successivamente alla condotta del reato e in connessione a questa; il fatto commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, o il cui veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria, riguardo alla pericolosità in astratto e alla antidoverosità della guida in mancanza di valida autorizzazione o di autorizzazione sospesa o revocata e alle conseguenze pregiudizievoli per le vittime del reato che possono scaturire dalla mancanza di copertura assicurativa: si tratta pur sempre, però, di elementi che sicuramente possono assumere rilievo ai fini della dosimetria sanzionatoria, ma che non hanno, in quanto tali, alcuna portata offensiva né un rilievo diretto sulla *colpevolezza per il fatto*, sebbene possano essere indicativi di un maggior grado di rimproverabilità e di meritevolezza della pena.

Si è poi optato per non introdurre l'attenuante ad effetto speciale «quando l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole (e dipenda anche dal

concorso dell'azione od omissione della vittima)», poiché se non è conseguenza dell'azione od omissione del colpevole (o dei colpevoli cooperanti fra loro), è ricollegabile al fortuito (o alla condotta della persona offesa). Ma il collegamento con il fortuito sarebbe oltremodo pernicioso, perché dimostrerebbe che il fortuito non può escludere la colpa (specifica). Onde evitare simili esiti interpretativi, è allora sembrato preferibile non introdurre una simile circostanza. Certo è, tuttavia, che una simile diminuzione si giustificherebbe negli ambiti in cui anche alla vittima del reato si richieda una diligenza secondo parametri generalizzabili, come è il caso della condotta stradale da parte di ogni possibile utente. Diversamente, in altri ambiti, come, ad esempio, quello della responsabilità del sanitario, non sembra possibile individuare un parametro di diligenza oggettiva inerente alla vittima del reato (il paziente o fruitore della prestazione sanitaria).

12) Un ultimo aspetto: si è prevista la responsabilità da reato degli enti. Laddove il sinistro sia causato nell'ambito di attività lavorative, di prestazione d'opera o comunque da parte di soggetti che operano per conto di enti, l'opportunità di introdurre la responsabilità da reato sembra molto concreta, anche per evitare incertezze interpretative. Pensiamo a quegli eventi, lesioni o morte, che si realizzino in conseguenza della violazione di norme del Codice stradale, le quali abbiano, però, anche una valenza prevenzionistica in ambito lavorativo. Ad esempio, la violazione di norme sul carico dei mezzi di trasporto. Ecco, qual è la natura di queste norme? Dalla risposta a tale domanda dipende attualmente la possibilità di applicare la disciplina del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Quindi si è prospettata, con un articolato specifico, l'introduzione della responsabilità da reato, seppure con dei contenuti ben specifici che hanno formato oggetto di riflessione all'interno del Gruppo di studio, per le ipotesi di omicidio e di lesioni stradali.

Mi sia consentita, infine, una riflessione conclusiva personale sul sistema dei reati colposi in generale, peraltro maggiormente inerente ad ambiti estranei all'omicidio e alle lesioni stradali.

Nell'accertamento di qualsiasi reato colposo la deviazione dai principi sta nel *creare la regola precauzionale a posteriori*. Questa sottolineatura è estremamente importante; però, a mio avviso, necessita di qualcosa in più.

Una simile deviazione si collega con un'altra e forse ancor più grave patologia, quella di non concepire un'area di rischio permesso. La regola precauzionale correttamente intesa come regola *ex ante* e, quindi, come regola di condotta valutata *prognosticamente* in chiave preventiva, non può mai coprire l'intero rischio legato ad una attività pericolosa, ancorché lecita. Bisogna, cioè, distinguere il *potere di riconoscere* dal *dovere di riconoscere e agire con un comportamento diverso da quello che si è concretamente tenuto*. E mi collego telegraficamente, a questo proposito – ed entrando in un campo che esula, come già ho avvertito, dalla tematica dell'omicidio e delle lesioni stradali –, alla questione delle *linee guida* che, a mio avviso, non dovrebbero essere concepite come regole precauzionali, ma piuttosto come dei presidi posti allo svolgimento di attività rischiose in funzione della delimitazione o, meglio, della individuazione di un'area di rischio consentito. In altri termini, la linea guida dovrebbe consentire all'operatore di compiere la sua attività in un'area di rischio che è consentito, cioè in cui è possibile ed è ammessa l'evenienza lesiva ma, tuttavia, questa evenienza rientra nel rischio permesso, in quanto, nel contemperare l'utilità sociale di una determinata attività e i rischi ad essa connessi, si ammette una determinata porzione di rischio lecito, definita proprio dalle linee guida. Quindi: linee guida come delimitazione, individuazione di aree di rischio lecito e, invece, regola precauzionale come dovere imposto *al netto* di quell'area di rischio lecito, come dovere imposto in chiave preventiva nello svolgimento di una determinata attività.

Credo che tutta la tematica inerente alla funzione e alla natura delle linee guida nel reato colposo andrebbe impostata in tale prospettiva.



Laboratorio Permanente di Diritto e Procedura
Penale Via Fontana, 28 – 20122 Milano (Italia) C.F.
97664840150
Web: <http://labdirpen.wix.com/diplap>

Di.P.La.P. è un'associazione fondata da un gruppo di studiosi italiani di diritto e procedura penale per aggregare e rispondere alle istanze di rinnovamento e democratizzazione della ricerca e del dibattito penalistici. Valori costitutivi sono l'autonomia e l'indipendenza organizzativa e scientifica, la multidisciplinarietà, l'apertura al mondo extra-accademico e professionale, la solidarietà intergenerazionale.



I curatori

*Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale e Laboratorio
Permanente di Diritto e Procedura Penale*

DIPLAP Editor

2023